



COMUNE DI MONDOLFO
(PROVINCIA DI PESARO - URBINO)

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 30.12.2019, pubblicata all'Albo Pretorio online dal 13.02.2020 al 28.02.2020 al n. 283.

Pubblicato all'Albo Pretorio online dal 13.02.2020 al 14.03.2020 al n. 287.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 22.11.2021, pubblicata all'Albo Pretorio online dal 29.11.2021 al 14.12.2021 al n. 1905.

Pubblicato all'Albo Pretorio online dal 13.12.2021 al 12.01.2022 al n. 1977.

I N D I C E

TITOLO I – AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

- Art. 1 Autonomia del Comune**
- Art. 2 Sede, territorio, stemma e gonfalone**
- Art. 3 Funzioni**
- Art. 4 Il ruolo**
- Art. 5 Rapporti civili**
- Art. 6 Sviluppo economico**
- Art. 7 Assetto del Territorio**
- Art. 8 Politiche sociali**
- Art. 9 Compiti del Comune per i servizi di competenza statale**

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

- Art. 10 Organi**
- Art. 11 Consiglio Comunale**
- Art. 12 Presidente del Consiglio**
- Art. 13 Elezione del Presidente del Consiglio Comunale e revoca**
- Art. 14 Commissioni Consiliari**
- Art. 15 Segreteria delle Commissioni**
- Art. 16 Linee programmatiche di mandato**
- Art. 17 Consiglieri**
- Art. 18 Il Consigliere delegato**
- Art. 19 Decadenza del Consiglio Comunale**
- Art. 20 Gruppi consiliari**
- Art. 21 Sindaco**
- Art. 22 Esercizio della rappresentanza legale e della rappresentanza di giudizio**
- Art. 23 Mozioni di sfiducia**
- Art. 24 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco**
- Art. 25 Giunta Comunale**
- Art. 26 Composizione della Giunta**
- Art. 27 Nomina della Giunta**
- Art. 28 Funzionamento della Giunta**
- Art. 29 Competenze della Giunta**
- Art. 30 Il Consiglio dei bambini**

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 31 Partecipazione Popolare**
- Art. 32 Associazionismo**
- Art. 33 Contributi alle associazioni**
- Art. 34 Consulta comunale del turismo Istituzione**
- Art. 35 Commissione pari opportunità**

- Art. 36 Finalità**
- Art. 37 Volontariato**
- Art. 38 Consultazioni**
- Art. 39 Petizioni**
- Art. 40 Proposta di iniziativa popolare**
- Art. 41 Referendum**

TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE

- Art. 42 Principi di organizzazione**
- Art. 43 Organizzazione degli uffici e dei servizi**
- Art. 44 Personale dipendente**
- Art. 45 Il Segretario Comunale**

TITOLO V – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 46 Accesso ai documenti**
- Art. 47 Albo pretorio on – line**
- Art. 48 Struttura**
- Art. 49 Funzione dell’Albo on – line**
- Art. 50 Diritto di accesso dei Consiglieri comunali**
- Art. 51 Accesso ai servizi e conferenze di servizi**
- Art. 52 Partecipazione al procedimento amministrativo**
- Art. 53 Azione popolare**
- Art. 54 Rete civica**

TITOLO VI – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Art. 55 Servizi pubblici locali**

TITOLO VII – FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE

- Art. 56 Convenzioni**
- Art. 57 Accordi di programma**
- Art. 58 Consorzi**
- Art. 59 Unione di Comuni**

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 60 Modificazioni e abrogazione dello Statuto**
- Art. 61 Entrata in vigore**

TITOLO I AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 1 - Autonomia del Comune

1-Il Comune di Mondolfo:

-Rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

-Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

-E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto.

-Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

-Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento, favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi.

-Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

2-Il Comune di Mondolfo ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a)l'ordinata convivenza sociale;

b) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini; la parità giuridica, sociale ed economica della donna;

c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

d) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

e) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;

f) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;

g) la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali e ambientali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita.

h) favorisce l'associazionismo dei cittadini per finalità di interesse pubblico

3-L'organizzazione delle strutture é diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

4-Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 2 – Sede, territorio, stemma e gonfalone

1-La sede del Comune é fissata con deliberazione del Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Fino a nuova indicazione la sede é nel capoluogo in Via Garibaldi n.1.

2-Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riunirsi in altra sede.

3-Il Territorio del Comune ha una estensione di Kmq. 24,34 circoscritti alla mappa catastale n. 24 confinanti

LATO ANCONA

confine amministrativo esistente tra il Comune di Mondolfo ed il Comune di Fano come già

definito dai rispettivi Fogli Catastali n. 1 e n. 125;

- LATO MONTE

Confine amministrativo esistente tra il Comune di Fano ed il Comune di San

Costanzo come specificato dai rispettivi Fogli Catastali nn. 125, 124, 123 e nn.

14 e 13;

- LATO MARE

Mare Adriatico;

- LATO PESARO

Sponda sinistra del fosso, privo di denominazione, che scorre quasi in parallelo a Via Andersen ed il cui tracciato ricade nel Foglio Catastale n. 123 del Comune di Fano;

4-Il Territorio comprende oltre a Mondolfo Capoluogo, la Frazione di Marotta, i centri abitati di Centocroci - Ponterio - ed i nuclei abitati di Molino Vecchio - Monteciapellano - Valle del Pozzo - Veterana e Sterpettine. Particolare rilevanza sotto l'aspetto demografico ed economico assume la frazione di Marotta per la quale, oltre ai già esistenti uffici decentrati dei servizi demografici, di polizia urbana saranno istituite forme di decentramento politico ed amministrativo adeguate alla dimensione ed alla immagine turistica della località. Al presente statuto é allegata una planimetria 1:25.000 nella quale sono rimarcati i confini del territorio.

5-Emblema raffigurativo del Comune di Mondolfo é lo stemma raffigurante tre colli sormontati da tre alberi su fondo azzurro.

6-Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali é il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma.

I bozzetti del gonfalone e dello stemma sono allegati al presente statuto. Non é consentito di usare e riprodurre i simboli del Comune senza espressa autorizzazione.

ART. 3 – Funzioni

1-Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.

2-Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. –

3-I Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

4- Le modifiche allo Statuto avvengono con il procedimento di cui al successivo articolo 57.

5-Il Comune ha, altresì, potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

6-Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie

7-I Regolamenti adottati dal Comune nelle materie di propria competenza, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di approvazione. Sono comunque fatti salvi termini diversi stabiliti dal Consiglio Comunale stesso in sede di approvazione dei regolamenti.

ART. 4 - Il ruolo

1-Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento:

-Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

-Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

-Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

-Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema

delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

-Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

ART. 5 - Rapporti civici

1-Il Comune ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.

2-Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e considera la cittadinanza attiva strumento essenziale e funzionale alla creazione di un sistema permanente di promozione e di tutela dei diritti.

3-Il Comune tutela e valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire con l'Amministrazione.

4-Il Comune organizza servizi informativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva.

Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

5-Il Comune esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati in termini di benefici per la cittadinanza.

6-Il Comune coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire i bisogni e gli interessi generali della comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione al loro soddisfacimento.

7-Il Comune armonizza gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti, per assicurare ai cittadini un uso più razionale del tempo.

8-Il Comune informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

9-Il Comune attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del. d.l.gs.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

10-Il Comune istituisce e valorizza organismi di decentramento politico-amministrativo e ne assicura ampia autonomia decisionale nella gestione dei servizi di base e nell'esercizio di funzioni delegate.

ART. 6 - Sviluppo economico

1-Il Comune riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre per realizzare una condizione di generale occupazione.

2-Il Comune, attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche.

Il Comune riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione.

3-Il Comune sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro.

4-Il Comune concorre con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali ed opera per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.

5-Il Comune partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali.

6-Tenuto conto della vocazione turistica e culturale del territorio comunale, il Comune dà

ampio risalto nel programma delle opere pubbliche e degli investimenti agli interventi che direttamente o indirettamente contribuiscono alla valorizzazione turistica e culturale.

7-Il Comune favorisce la diffusione dei servizi pubblici in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.

8-Il Comune tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.

9-Il Comune riconosce l'accesso all'acqua, bene comune, come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile ed il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

ART. 7 - Assetto del territorio

1-Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, tutela le risorse ambientali e naturali che caratterizzano il territorio ed assume azioni ed iniziative per renderle fruibili dai cittadini.

2-Il Comune, attraverso l'adozione dei piani urbanistici, promuove la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sviluppo della comunità, si impegna ad adeguare il sistema di viabilità alle esigenze della cittadinanza, per garantirne il miglioramento della qualità della vita.

ART. 8 - Politiche sociali

1-Al fine di tutelare la propria Comunità, il Comune:

a) promuove interventi ed assume iniziative a difesa dei diritti dell'infanzia; assicura le condizioni per favorire lo sviluppo psico-fisico dei bambini inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali, promuovendo la qualificazione degli operatori e dei servizi; promuove le condizioni per assicurare il concreto esercizio del diritto allo studio e all'istruzione nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo;

b) riconosce la specificità della questione giovanile e a tal fine valorizza la funzione sociale, educativa e formativa dello sport e ne favorisce la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo sportivo dilettantistico; favorisce e sostiene l'associazionismo economico e la cooperazione in genere ed in particolare quelli giovanili; assume le iniziative e promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile; opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione;

c) promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane e/o portatrici di handicap nella società ; favorisce, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane e/o portatrici di handicap nella comunità familiare; promuove e favorisce centri di aggregazione per persone anziane e/o portatrici di handicap; crea le condizioni e le opportunità idonee per consentire alle persone anziane e/o portatrici di handicap di operare nell'ambito di attività socialmente utili, riconosce il valore di esperienze e di contributi che le persone anziane e/o portatrici di handicap posseggono, favorendone la acquisizione da parte della comunità ;

d) concorre a mantenere e sviluppare i legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati; promuove iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri paesi europei o extraeuropei;

e) il Comune gestisce in proprio o in forma associata con altri Comuni i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi per conseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2-A tal fine utilizza tutti gli strumenti giuridici ed operativi previsti dalla legge, in particolare si avvale della facoltà di gestire i servizi pubblici in economia, in concessione, mediante aziende speciali, istituzioni e società per azioni a prevalente capitale pubblico.

ART. 9 - Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 10 – Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

ART. 11 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli fino a nuova determinazione in merito da parte del consiglio comunale. Nella definizione degli indirizzi per la nomina, devono comunque essere rispettate le norme statali in materia di pari opportunità anche qualora l'atto costitutivo dell'ente/azienda/istituzione non fosse adeguato a tale normativa.
5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione; nel corso della seduta il Sindaco presta giuramento nella formula che segue: "*Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi della Repubblica*".
6. Nella prima seduta, presieduta dal Sindaco, il Consiglio, in seduta pubblica ed a voto palese:
 - provvede alla convalida degli eletti;
 - valuta le cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge;
 - dispone le eventuali surrogazioni;
 - elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale;
 - elegge il Presidente del consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta il Presidente viene eletto nella stessa seduta sulla base della semplice prevalenza di voti.
7. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è presieduta dal Sindaco sino alla nomina del Presidente del Consiglio.

Art. 12 - Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, assicura una adeguata preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli è tenuto ad

iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio entro i venti giorni successivi, qualora siano presentate dal Sindaco, dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri. Riceve, inoltre, le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio le funzioni vicarie di presidente sono esercitate da un Vice – Presidente eletto con le modalità indicate nel successivo art. 13.

Art. 13 – Elezione del Presidente del Consiglio Comunale e revoca

1. L'elezione del Presidente avviene, nella prima seduta del Consiglio, con votazione unica e voto limitato ad un candidato. Il Presidente è scelto tra i Consiglieri, con esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco. La carica di Presidente è incompatibile con quella di capogruppo consiliare.

2. E' eletto Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco. Ove nel corso della prima votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la votazione va immediatamente ripetuta e risulta eletto Presidente il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità, è eletto in carica il Consigliere più anziano di età.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato a seguito di mozione sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

ART. 14 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini consultivi, di studio, di garanzia, di indagine e di controllo. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinati con apposito regolamento.

2. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. In sede di prima applicazione del presente statuto sono individuate le già costituite:

a) Commissione Affari Istituzionali;

b) Commissione Uso ed Assetto del Territorio

c) Commissione Servizi Sociali, Cultura e Turismo

d) Commissione di controllo del Centro Residenziale per anziani "Nella Carradorini" di Mondolfo

ART. 15 – Segreteria delle Commissioni

Le funzioni di segretario di commissione sono svolte da un dipendente dell'Ente nominato con provvedimento del Segretario Generale, previo parere favorevole del Presidente della commissione interessata e sentito il Funzionario Responsabile del Settore da cui il designato dipende.

ART. 16 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio comunale, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in seduta straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 17 – Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dal comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 18 - Il Consigliere delegato

Il Sindaco, per esigenze organizzative, può attribuire ai Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio su specifici problemi e progetti o curare determinate, specifiche questioni nell'interesse dell'Amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

ART. 19 - Decadenza del Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 20 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale.
2. Entro 10 giorni decorrenti dalla seduta di insediamento ne danno comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

ART. 21 - Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla

designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza poteri di autorganizzazione nelle competenze connesse all'ufficio comunale.

ART. 22 – Esercizio della rappresentanza legale e della rappresentanza in giudizio

1 Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2 Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione, ed in generale nei casi previsti dalla legge. In caso di assenza od impedimento anche del Vice Sindaco, l'Assessore presente più anziano per età assume le funzioni del Sindaco.

3 In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato

4 L'esercizio della rappresentanza in giudizio, può essere attribuita ai Responsabili di Settore, nell'ambito delle rispettive competenze, in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al dipendente individuato.

ART. 23 - Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 24 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.

1. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

ART. 25 - Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso, collabora con il Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 26 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, stabilito dalla legge statale.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 27 - Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Nella nomina dei componenti della Giunta deve essere rispettato il principio per cui il genere meno rappresentato non può essere inferiore al 40% del numero complessivo degli assessori computando a tal fine il Sindaco.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché la decadenza sono disciplinati dalla legge.
5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 28 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 29 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al Segretario Generale, o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 30 – Il Consiglio dei bambini

1. Il Comune di Mondolfo istituisce il Consiglio dei Bambini al fine di garantire agli adulti della città ed in particolare ai suoi amministratori, il punto di vista infantile sui vari problemi della vita cittadina.
2. Il Consiglio dei Bambini opera con proprio regolamento, redatto dai bambini stessi.
3. Il Consiglio dei Bambini e il Consiglio Comunale si riuniscono congiuntamente almeno una volta l'anno.
4. Il Consiglio dei Bambini ha carattere propositivo; il Consiglio e la Giunta comunale si impegnano a valutare le proposte del Consiglio dei Bambini e a consultarlo su tematiche di particolare rilevanza rispetto agli obiettivi che lo stesso si prefigge.
5. La Conferenza dei Capigruppo può, ogni volta che ne ravvisi la necessità, incontrare il Consiglio dei bambini.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 31 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale definisce le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 32 – Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Ciascuna associazione ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
3. Il Regolamento prevede e disciplina un albo, al quale le organizzazioni del volontariato e le Associazioni che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'Amministrazione comunale possono iscriversi.
4. L'albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento e il grado di rappresentatività di ciascuna associazione od organismo. Gli uffici del Comune incaricati della tenuta dell'albo possono esercitare attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

ART. 33 - Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, previa verifica dell'interesse pubblico e dell'attività espletata.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

ART. 34 - Consulta comunale del turismo Istituzione

- 1-Il Comune di Mondolfo riconosce il turismo come attività fondamentale per lo sviluppo del territorio e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a valorizzare tale materia.
- 2-Per il raggiungimento di tali scopi, è istituita, ai sensi, la Consulta Comunale del Turismo, organo consultivo e di confronto tra il Comune di Mondolfo e le realtà operanti sul territorio comunale.
- 3-La Consulta Comunale del Turismo ha la propria sede presso la Residenza Municipale.

ART. 35 – Commissione pari opportunità

- 1- E' istituita la Commissione pari opportunità per il riconoscimento e la tutela dei diritti delle donne al fine di attivare misure e meccanismi tesi a creare effettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.
- 2- La Commissione sarà disciplinata da apposito Regolamento.

ART. 36 - Finalità'

- 1.La Consulta Comunale del Turismo esprime pareri non vincolanti in ordine a:
 - a) definizione degli obiettivi e dei programmi sul turismo di competenza dell'Amministrazione Comunale;
 - b) programmazione delle iniziative di intrattenimento e promozione turistica di interesse locale;
 - c) strategie comunicative e azioni di marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri;

- d) iniziative atte a migliorare l'ospitalità e l'offerta turistica locale;
 - e) gestione di uffici di informazione ed accoglienza turistica.
2. La Consulta Comunale del Turismo inoltre:
- a) suggerisce all'Amministrazione Comunale iniziative ed attività mirate alla crescita del Turismo;
 - b) formula proposte all'Amministrazione Comunale per la realizzazione ed il miglioramento delle attività turistiche;
 - c) favorisce e promuove incontri volti allo sviluppo delle attività turistiche;
 - d) formula analisi e proposte su problemi generali del turismo;
 - e) sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche del turismo;
 - f) rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, dell'università, della cultura e dell'arte in tutte le sue espressioni promuovendo iniziative idonee a diffondere il turismo.
3. Apposito regolamento definisce la composizione, lo status giuridico e le modalità di funzionamento della Consulta del turismo.

ART. 37 – Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività di volontariato, gratuite, nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 38 – Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 39 – Petizioni

1. Elettori del Comune, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con riferimento a questioni che coinvolgono l'intera comunità territoriale.
2. Le petizioni debbono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune le cui firme devono essere autenticate ai sensi di legge.
3. Le petizioni possono essere presentate al Sindaco, il quale ne dà comunicazione all'organo competente, che adotterà in ogni caso un provvedimento in merito entro trenta giorni. Tale provvedimento sarà comunicato, entro dieci giorni dall'esecutività, al primo firmatario. L'eventuale mancato accoglimento della petizione dovrà essere adeguatamente motivato.

ART. 40 - Proposta di iniziativa popolare

L'iniziativa popolare nei confronti dell'Amministrazione può essere esercitata da 1/10 degli elettori del Comune, con firma autenticata nei modi di legge. Il suddetto quorum di elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni successivi alla istruttoria della proposta. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere ad accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare. La possibilità di presentare proposte di atti amministrativi da parte degli elettori è esclusa per le stessematerie per cui è esclusa la ammissibilità del referendum consultivo, previo parere in merito da parte della 1^a Commissione Consiliare. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato dell'organo

competente, di cui é garantita la comunicazione al primo firmatario.

ART. 41 – Referendum

1. Posso essere indetti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazione di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto del Comune e degli organismi pubblici controllati dal comune o in cui il comune ha una partecipazione, anche minoritaria;
 - b) il regolamento del Consiglio comunale e gli altri regolamenti ad efficacia meramente interna;
 - c) le elezioni, nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
 - d) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - e) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - f) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative modifiche;
 - g) i bilanci annuali e pluriennali e i conti consuntivi;
 - h) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o emissione di prestiti;
 - i) argomenti che siano stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco quando lo richiama il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ovvero 10 % degli iscritti nelle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il Regolamento determina i requisiti di ammissibilità, i termini e le modalità di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, e le modalità organizzative della consultazione.
5. Il referendum non può essere indetto né può aver luogo in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e la data delle elezioni.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio adotta i relativi e conseguenti atti.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

ART. 42 - Principi di organizzazione

1. L'operato dell'amministrazione comunale si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 43 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini,

adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni.

3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

4. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

5. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto di titolari di servizi ed uffici o per altri gravi motivi può deliberare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la copertura con personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

6. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 44 - Personale dipendente

1. Il personale dipendente è inquadrato in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgendo la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile, degli atti compiuti e i risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione applica tutti gli istituti in essere previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito.

4. Il Comune, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART. 45 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale nominato dal Sindaco, da cui dipendente funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

4. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale e di responsabile di uffici e servizi.

5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario o vice- dirigente apicale per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO V PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 46 - Accesso ai documenti

1. L'accesso ai documenti amministrativi del Comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

ART. 47 - Albo pretorio online

1. Dall'anno 2011 è stato istituito l'Albo pretorio online che sostituisce il servizio reso mediante l'affissione di atti cartacei negli spazi dell'Albo pretorio cartaceo.

ART. 48 – Struttura

1. L'Albo pretorio online è costituito da un'area del sito web istituzionale dell'Amministrazione, reperibile all'indirizzo <http://www.comune.mondolfo.pu.it> denominata "Albo pretorio" in cui sono pubblicati atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione o da soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

2. L'Albo online è accessibile agli utenti mediante un link presente nella homepage del sito web istituzionale dell'Amministrazione.

ART. 49 - Funzione dell'Albo online

1. La pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi nell'Albo online è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.). Sono soggetti, quindi, alla pubblicazione all'Albo online tutti gli atti e i documenti per i quali la legge ne preveda l'adempimento.

2. Non sono soggetti alla pubblicazione all'Albo online gli atti e i documenti per i quali l'adempimento non produce effetti legali. La pubblicità da eseguire in osservanza del principio di trasparenza amministrativa e del diritto di informazione relativamente alle attività e ai servizi della pubblica amministrazione è garantita in altre sezioni del sito web istituzionale dell'Amministrazione.

ART. 50 - Diritto di accesso dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali, ai fini dell'espletamento del loro mandato, hanno il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi, nonché di ottenere dal Comune e dalle loro aziende ed enti partecipati, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

2. Il Sindaco si adopera affinché sia garantito il diritto di accesso ai consiglieri comunali, agli atti e documenti di cui al comma precedente, anche negli Enti ove lo stesso effettua le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 51 - Accesso ai servizi e conferenze di servizi

1. L'accesso ai servizi del Comune è assicurato anche mediante il decentramento dei servizi, la razionalizzazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico.

2. Il Comune attiva politiche di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli esercizi commerciali, delle attività e servizi produttivi.

3. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, il Sindaco può promuovere, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi con il contributo di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati.

ART. 52 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per la individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

ART. 53 - Azione popolare

1. Ogni elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune.
2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto nel comma precedente, la Giunta comunale valuta se, per la tutela degli interessi comunali, è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la Giunta comunale non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

ART. 54 - Rete civica

1. Il Comune promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche al fine di favorire l'innovazione e il miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese.
2. Il Comune provvede alla realizzazione dei servizi idonei a consentire l'interconnessione e la comunicazione con la popolazione. I servizi informatici e telematici offerti dovranno tendere a:
 - a) garantire un miglioramento del sistema informativo e della circolazione di informazioni sia interne che esterne all'ente;
 - b) consentire a cittadini e imprese di inviare e ottenere documenti e/o certificati in forma elettronica.
3. Il Comune si impegna, nell'ambito delle sue competenze, sulla base della migliore tecnologia disponibile, a facilitare il più possibile i cittadini all'accesso alle infrastrutture telematiche (internet e rete comunale).

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 55 - Servizi pubblici locali

1. Al fine di determinare un profondo rinnovamento tra la Pubblica amministrazione e la società civile i servizi dovranno essere erogati in base al principio di corrispondenza presunta tra le richieste dei cittadini e l'esistenza del diritto a conseguire quanto richiesto, con i controlli necessari.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o società a responsabilità limitata, convenzioni, consorzi, accordi di programma, Unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art. 5 commi 1, 2 e 4 e dall'art.20 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La scelta tra le modalità deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme ed alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
4. Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni ed entità, quando ne è dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme.
5. Il Comune si impegna a collaborare con altri enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò corrisponda, oltre che ad obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi, anche ad obiettivi di particolare rilevanza sociale quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'uso razionale delle risorse, la sicurezza dei cittadini e rappresenti un beneficio per la propria comunità.
6. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE

ART. 56 – Convenzioni

1 Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Province.

ART. 57 - Accordi di programma

1 Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività, derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art.34 del T.U.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 58 – Consorzi

1 Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale può aderire a consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 59 - Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire un Unione con altri Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

2. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati con unica deliberazione del Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 60 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1-Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2-Qualora all'ente venga riconosciuto il titolo di "Città" l'assunzione del diverso titolo avverrà sostituendo il titolo "Comune" con quello di "Città" senza necessità di assumere nuovi provvedimenti di modifica.

3-Il presente Statuto sostituisce ed abroga il precedente adottato con delibera consiliare n. 26 del 18.04.1994, nonché le norme integrative o modificative.

4-Dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme regolamentari in contrasto con il medesimo, cessano la loro validità.

ART. 61 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.